

GR_GERICHTE SBK 2025 22 vom 24. April 2025

GR Gerichte, 2025-04-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_SBK_2025_22

FR: GR_GERICHTE SBK 2025 22 du 24 avril 2025

IT: GR_GERICHTE SBK 2025 22 del 24 aprile 2025

Regeste

pignoramento | Aufsicht Beschwerde (SchKG 17 Abs. 1)

Erwägungen

E. 3

/ 6 pignoramento (COMETTA/MÖCKLI, in: Staehelin/Bauer/Staehelin [edit.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3a ed. 2021, art. 17 n. 21), per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento. Il ricorso dev'essere presentato entro dieci giorni dalla data in cui il ricorrente ne è venuto a conoscenza (art. 17 cpv. 2 LEF). Il termine decorre a partire dal giorno successivo alla sua notifica (art. 31 LEF in combinato disposto con l'art. 142 cpv. 1 CPC). L'atto dev'essere consegnato al tribunale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera il più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 31 LEF in combinato disposto con l'art. 143 cpv. 1 CPC). La tempestività del ricorso dev'essere esaminata d'ufficio dal giudice (DTF 102 III 127 consid. 1.2; sentenza del Tribunale federale 5A_934/2012 del 12 marzo 2013 consid. 3.2). L'autorità di vigilanza non entra nel merito di un reclamo tardivo che è, in quanto tale, inammissibile (COMETTA/MÖCKLI, op. cit., art. 17 n. 50). 1.1.2. Nel caso di specie, il ricorso datato 13 marzo 2025 è stato presentato ben oltre il termine di ricorso legale, considerato che l'atto di pignoramento n. B._____ è stato emesso dall'UEF l'8 luglio 2024. Di conseguenza, per quanto riguarda tale pignoramento il ricorso risulta manifestamente tardivo e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Non si entra di conseguenza nel merito della richiesta di modifica del minimo vitale accertato in sede di pignoramento. 1.2.1. Il ricorrente contesta inoltre la validità dello scritto dell'UEF del 24 febbraio 2025, con il quale è stato reso attento in merito alle conseguenze del pignoramento. Egli lamenta, in particolare, che tale comunicazione, redatta in una lingua a lui non comprensibile, gli abbia precluso la piena comprensione dei propri diritti e obblighi. Ne chiede pertanto la traduzione in lingua italiana (act. A.1). 1.2.2. Giusta l'art. 242 CPC per analogia (art. 17 cpv. 4 LAdLEF) il giudice pronuncia lo stralcio della causa dal ruolo se il procedimento diviene privo d'oggetto senza decisione di merito per altri motivi, segnatamente in caso di perdita dell'interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC per analogia; sentenza del Tribunale federale 4A_226/2016 del 20 ottobre 2016 consid. 5; HEINZMANN/BRAIDI, in: Chabloy/Dietschy-Martenet/Heinzmann [edit.], Petit Commentaire Code de procédure civile, 2021, art. 242 n. 6). Quest'ultimo deve infatti sussistere al momento della deliberazione della decisione (art. 229 cpv. 3 CPC per analogia; TREZZINI, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2a ed. 2017, art. 242 n. 7; ERARD, in: Foëx/Jeandin/Braconi [edit.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, Commentaire de la Loi de la poursuite

E. 4

/ 6 pour dettes et la faillite ainsi que des articles 166 à 175 de la Loi sur le droit international privé – LP, 2a ed. 2005, art. 17 n. 31). 1.2.3. Nel caso in esame, con lettera del 24 febbraio 2025, notificata il 26 febbraio 2025 (cfr. tracciamento dell'invio), l'UEF ha informato il ricorrente, in lingua tedesca, in merito alle conseguenze del pignoramento, in particolare sul divieto di disporre delle pigioni percepite dagli immobili di sua proprietà (act. UEF 22). Il 27 febbraio 2025 il ricorrente ha chiesto la traduzione di tale comunicazione, dichiarando di non comprenderne il contenuto (act. UEF 25). Dando seguito a tale scritto, con risposta del 14 marzo 2025 l'UEF ha provveduto a informare il ricorrente, in lingua italiana, in merito al contenuto essenziale della precedente comunicazione (act. UEF 26). 1.2.4. Ritenuto che il ricorrente è stato nel frattempo informato dall'UEF, in lingua italiana, in merito al contenuto dello scritto del 24 febbraio 2025, il ricorso dev'essere, sotto questo aspetto, stralciato dai ruoli perché divenuto privo d'oggetto per perdita di un interesse degno di protezione. 1.3. Con osservazioni del 15 aprile 2025 il ricorrente chiede inoltre che tutte le future comunicazioni dell'UEF avvengano in lingua italiana (act. A.4). In assenza di un provvedimento già emanato da tale autorità (cfr. supra consid. 1.1.1), la richiesta risulta inammissibile. 2.1. Infine, il ricorrente pretende ottenere la modifica dell'atto di pignoramento n. B._____ emesso l'8 luglio 2024 dall'UEF chiedendo che sia tenuto conto della sospensione provvisoria dell'esecuzione n. C._____ decisa dal Tribunale regionale Maloja l'8 novembre 2024 e della promozione dell'azione di accertamento dell'inesistenza del debito nell'ambito dell'esecuzione n. G._____ (act. A.1). 2.2. Giusta l'art. 85a cpv. 1 LEF, a prescindere da un'eventuale opposizione, l'escusso può domandare, in ogni tempo, al tribunale del luogo dell'esecuzione, l'accertamento dell'inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione. Se, dopo aver sentito le parti ed esaminato i documenti prodotti, il tribunale ritiene che la domanda è molto verosimilmente fondata, pronuncia la sospensione provvisoria dell'esecuzione, nell'esecuzione in via di pignoramento, prima della realizzazione o, se questa ha già avuto luogo, prima della ripartizione (cpv. 2 cifra 1). Il giudice deve in ogni caso permettere la prosecuzione della procedura esecutiva fino a quanto il creditore non abbia ottenuto una garanzia effettiva del proprio credito, ossia fino al compimento del pignoramento (BANGERT, in: Staehelin/Bauer/Staehelin [edit.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3a ed. 2021, art. 85a n. 22).

E. 5

La presente decisione è emanata a giudice unico in ragione della palese infondatezza del ricorso del 13 marzo 2025 in applicazione degli artt. 38 cpv. 3 LOG (CSC 173.000) e 16 cpv. 6 OOGTA (CSC 173.010).

E. 6

/ 6 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Il ricorso, nella misura in cui è ammissibile e non è privo d'oggetto, è respinto. 2. Non si prelevano spese giudiziarie né si assegnano indennità. 3. [Rimedi giuridici] 4. [Comunicazioni]

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.